

**3.4** L'esercizio del diritto di voto in tutte le Assemblee federali, compete al Presidente della Società. In caso di impedimento del Presidente della Società, laddove lo statuto sociale non preveda una figura vicaria, tale potere deve essere delegato dallo stesso per iscritto, ancorché il soggetto delegato sia tra quelli cui è riconosciuta la rappresentanza sociale.

#### **Art. 4 – Denominazione, cambio di denominazione, fusione e sede – Variazioni Dirigenti societari**

**4.1** Ogni Società deve assumere una denominazione diversa e non confondibile con quella di altra Società affiliata.

**4.2** Le Società che intendono cambiare denominazione o fondersi tra loro, devono farne richiesta al Consiglio Federale rimettendo copia della relativa delibera dei competenti organi sociali. La documentazione, completa della modulistica prescritta e delle eventuali tasse stabilite dal Consiglio Federale, va inoltrata seguendo le medesime modalità di cui all'art. 2.

**4.3** Per la fusione è richiesta, ai soli fini sportivi, l'approvazione del Consiglio Federale. Alla domanda devono essere allegati i verbali delle assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Società che sorge dalla fusione.

**4.4** Nel caso di fusione semplice vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado, distinti per categoria, tra quelli detenuti dalle Società interessate alla fusione medesima.

**4.5** Nel caso di fusione per incorporazione l'Atto Costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante e restano, altresì, integri i diritti sportivi della sola Società incorporante.

**4.6** Gli atleti tesserati restano, comunque, vincolati alla nuova Società derivante dalla fusione, ovvero alla Società incorporante, per il periodo residuo sino alla scadenza del vincolo in essere.

**4.7** Non è ammessa la fusione fra Società con sedi in Regioni diverse.

**4.8** La fusione sarà approvata solo se le richiedenti risultano in regola con i pagamenti verso la Federazione, nonché verso gli altri affiliati e/o tesserati.

**4.9** Il Consiglio Federale esaminerà le richieste di fusione semplice, fusione per incorporazione e/o cambio sede sociale e sportiva in altra regione e/o provincia presentate esclusivamente dal 1° Aprile al 31 maggio di ogni anno solare.

**4.10** Le domande di cambio di sede sportiva di una Società affiliata in altra regione e/o provincia devono essere inoltrate alla Segreteria Generale accompagnate dal verbale dell'Assemblea sociale che ha deliberato la richiesta, nonché dalla documentazione attestante la disponibilità del campo di gara nella stessa regione.

**4.11** Le variazioni sociali che intervengano nel periodo che va dalla indizione dell'Assemblea Nazionale e/o territoriale sino alla sua celebrazione hanno effetto, ai fini federali e sportivi, dal giorno successivo alla data di celebrazione dall'Assemblea stessa.

**4.12** Dei cambi di denominazione, dei cambi di sede sociale, delle fusioni semplici e delle fusioni per incorporazione, deve essere data apposita comunicazione al C.O.N.I. per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e Società sportive dilettantistiche.

4.13 Le comunicazioni riguardanti l'elezione, all'interno della società, dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici sono effettuate contestualmente all'affiliazione o alla riaffiliazione annuale e con le modalità previste per tali adempimenti. L'omessa indicazione, la variazione o ogni altra situazione che possa determinare il difetto di rappresentanza in assemblee federali delle categorie di atleti o tecnici può essere regolarizzata anche in corso di anno, con comunicazione da effettuarsi dal Presidente della Società e sotto la sua responsabilità, entro e non oltre la data di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea. In base all'art.12, comma 8, dello Statuto, le società che, a tale data, risultino non avere inviato le indicazioni dei rappresentanti atleti o tecnici perderanno il diritto di partecipare all'Assemblea, limitatamente alla rappresentanza degli atleti e/o dei tecnici sportivi.

## **Art. 5 – Principi generali in materia di attribuzione del titolo sportivo**

5.1 La F.I.Te.T. disciplina l'attribuzione e le vicende del titolo sportivo federale nel rispetto dei principi emanati dal C.O.N.I. in materia.

5.2 Il titolo sportivo non può costituire oggetto di valutazione economica o di cessione a titolo oneroso e ciò anche in caso di suo trasferimento nell'ambito di operazioni di fusione.

5.3 L'organo competente a decidere in materia di attribuzione e vicende del titolo sportivo federale è il Consiglio Federale.

5.4 Nei casi di radiazione, insolvenza nei confronti della Federazione, scioglimento o fallimento, estromissione dai campionati per gravi motivi disciplinari la Federazione potrà attribuire il titolo sportivo ad altra società sportiva appartenente alla stessa città o, a discrezione della Federazione stessa, ad altra società sportiva facente parte della medesima regione od area geografica, secondo criteri specifici da approvarsi con deliberazione del Consiglio Federale.

5.5 Nei casi di rinuncia al titolo sportivo da parte della Società detentrici, la Federazione potrà assegnare il titolo medesimo compatibilmente con il livello del campionato di riferimento ed in presenza dei requisiti necessari, ad altra società affiliata appartenente alla stessa città o, a discrezione della Federazione stessa, facente parte della medesima regione o area geografica, comunque nel rispetto delle norme tecniche previste dai Regolamenti dell'attività sportiva a squadre.

5.6 Nei casi di cui al precedente comma 5.4 gli atleti sono svincolati di diritto, mentre nel caso di cui al comma 5.5 è facoltà dell'atleta richiedere lo svincolo

## **Art. 6 - Diritti e doveri**

6.1 I diritti e doveri delle Società sono quelli di cui all'art. 15 dello Statuto che si richiama nella sua interezza.

6.2 Le Società, in particolare, devono:

- a) essere rette da Consigli direttivi eletti secondo le norme dei rispettivi statuti;
- b) comunicare alla Segreteria Generale ogni variazione della sede sociale e di eventuali altri recapiti per le comunicazioni ufficiali;
- c) comunicare al Consiglio Federale, entro i dieci giorni successivi alla delibera, ogni modifica dello Statuto sociale, della composizione del consiglio direttivo e delle cariche sociali, nonché la deliberazione di scioglimento, allegando copia dei relativi atti;
- d) estinguere, anche nell'ipotesi di cessazione di appartenenza alla F.I.Te.T., ogni pendenza finanziaria verso la Federazione. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo sono ritenuti